



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Luca	Zaia
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Antonio	De Poli
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Flavio	Tosi
	Stefano Antonio	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 1565 del 23.5.2006

OGGETTO: Apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49 del D. Lgs. 276/03. Capacità formativa, formazione pregressa, formazione a distanza e implementazione sistema gestionale

L'Assessore alle Politiche dell'Istruzione, formazione e lavoro Elena Donazzan riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 197 del 28.1.2005, la Giunta Regionale ha emanato i primi indirizzi operativi, derivanti dall'intesa tra Regione del Veneto e Parti Sociali sottoscritta in data 25.1.2005, per rendere applicabile la riforma di cui all'art. 49 del D. Lgs. 276/2003 alle assunzioni degli apprendisti nel territorio veneto.

La deliberazione tiene conto di quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1967 del 25.6.2004, che approva la Direttiva 2005 "Sistema formativo per l'apprendistato", riferita alle attività di formazione per apprendisti, sia in diritto/dovere che al di fuori, da realizzare nel 2005 e 2006.

Con decreto n. 264 del 14.3.2005 del Dirigente Regionale della Direzione Lavoro, successivamente ratificato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1103 del 18.3.2005, sono stati definiti, tenuto conto dei lavori del Gruppo tecnico per l'apprendistato, il modello unico di comunicazione dell'apprendista, il modello di piano formativo individuale e il facsimile di dichiarazione relativo alla capacità formativa formale interna dell'azienda nonché il modello regionale del piano formativo individuale di dettaglio e le relative modalità e termini per l'invio agli Organismi competenti per la relativa verifica.

A oltre un anno dall'entrata in vigore del nuovo apprendistato professionalizzante è possibile effettuare una prima analisi positiva dell'adozione di questo nuovo strumento che è stato utilizzato in maniera rilevante nel territorio veneto con oltre 60.000 apprendisti assunti. Anche il nuovo strumento di comunicazione telematica, dopo le prime difficoltà, è stato utilizzato ad oggi in ben 110.000 casi, anche per adempimenti non riferiti ad apprendisti, per i quali l'invio telematico era facoltativo.

I primi indirizzi operativi individuavano i criteri sulla base dei quali l'impresa potesse essere considerata formativa, di seguito riportati:

- presenza di risorse umane idonee a trasferire competenze;
- tutor con formazione e competenze tecnico professionali adeguate;
- locali idonei ai fini del corretto svolgimento della formazione.

Tali criteri sono stati poi "tradotti" in una serie di requisiti minimi necessari per l'erogazione della formazione formale professionalizzante all'interno dell'azienda e in ulteriori requisiti espressi da parametri quantitativi e qualitativi sulla base dei quali l'azienda, nel caso di raggiungimento del punteggio minimo predefinito, poteva decidere di erogare anche la formazione formale trasversale all'interno.

In attesa di un monitoraggio puntuale e sulla conseguente valutazione riguardo alla definizione di aziende con capacità formativa e sui criteri di cui sopra, si rende opportuno modificare un criterio inserito nel modello unico di assunzione dell'apprendista relativamente alla capacità formativa formale interna dell'azienda, riguardante il tutor aziendale, per il quale è stato previsto che debba avere titolo di studio di almeno pari livello a quello posseduto dall'apprendista al momento

Mod. A - originale

dell'assunzione. Si propone di eliminare tale criterio, eccessivamente restrittivo per alcune tipologie di aziende nelle quali il tutor, pur non avendo un titolo di studio pari a quello dell'apprendista, possieda comunque la necessaria esperienza (per il quale esiste un criterio specifico secondo il quale il tutor debba avere un'esperienza professionale di quattro anni, di cui almeno due nelle aree di attività dell'apprendista).

Relativamente all'erogazione della formazione formale interna restano valide le disposizioni approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 3328 dell'8.11.2005. Con tale provvedimento non erano state disciplinate le modalità della formazione interna svolta a distanza, in quanto si ritenevano da applicare per analogia le disposizioni previste per la formazione esterna, disciplinate con la direttiva 2005 approvata con DGR n. 1967/04. Tali modalità prevedono alcuni requisiti minimi che si ritiene opportuno non utilizzare per le aziende che abbiano capacità formativa professionalizzante e anche trasversale. I requisiti minimi che si ritengono necessari per la formazione formale interna a distanza sono di seguito riportati:

- disponibilità di strutture adeguatamente attrezzate sia per lo svolgimento di attività di formazione a distanza che per l'esecuzione di prove di verifica in itinere e finali;
- adeguato supporto tecnologico e contenutistico (ad es. tutoraggio on-line, assistenza in caso di utilizzo di tecnologie informatiche, disponibilità di un docente/esperto di contenuti ecc.);
- sistema di valutazione che preveda almeno una valutazione finale delle competenze acquisite durante il percorso di formazione a distanza;
- durata massima dell'attività di formazione a distanza pari al 40% del monte ore del modulo formativo;
- sistemi di registrazione su supporto magnetico dei tempi di utilizzo degli strumenti on-line, per l'eventuale messa a disposizione, su richiesta delle Province competenti, dei *log-files*;
- corrispondenza dei contenuti progettuali (durata delle attività, obiettivi formativi ecc.). I tempi di apprendimento, misurati con appositi strumenti di verifica, e i tempi necessari per lo svolgimento delle prove di verifica, concorreranno alla formazione del monte orario effettivo del modulo formativo, che dovrà essere computato come orario effettivo di lavoro.

La rilevazione delle presenze avverrà, per le attività di formazione a distanza, mediante l'utilizzo del registro individuale a fogli mobili per la formazione formale interna (vedi Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Lavoro n. 117/2006 – mod. I1).

Per garantire la necessaria flessibilità, nel calendario indicato tramite il portale www.apprendiveneto.it non sarà necessario inserire le date delle attività di formazione a distanza.

Riguardo all'erogazione della formazione formale interna, sono state approvate con la citata deliberazione della Giunta Regionale n. 3328/05 le disposizioni che regolano le modalità gestionali delle stesse; considerando che in fase di prima applicazione si è verificata una discrasia temporale tra l'operatività dell'apprendistato professionalizzante e la messa a regime del sistema gestionale, nonché tenuto conto dei tempi necessari per un'effettiva conoscenza del nuovo sistema da parte delle imprese, alcune di queste, con capacità formativa formale interna, hanno già erogato la formazione interna senza tuttavia inviare per via telematica il calendario dell'attività formativa né utilizzare la modulistica regionale prevista.

Si ritiene pertanto opportuno proporre che tale formazione sia riconosciuta, relativamente al periodo 4.4.2005 – 4.4.2006, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, stabilendo altresì che ai fini del riconoscimento le imprese debbano presentare alla provincia competente per territorio l'apposita modulistica approvata con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Lavoro n. 117 del 1.2.2006 (mod. I2 debitamente sottoscritto dal legale rappresentante), accompagnata da idonea documentazione di registrazione dell'attività formativa erogata.

Dal 2005 ad oggi sono stati sviluppati specifici applicativi sia per consentire la trasmissione delle comunicazioni obbligatorie riferite agli apprendisti, secondo quanto previsto dalla citata deliberazione n. 1103/2005, sia per la gestione informatizzata degli adempimenti legati al nuovo sistema formativo per l'apprendistato, sviluppata all'interno del portale www.apprendiveneto.it. In particolare, lo sviluppo di tale portale è stato affidato all'Ente Veneto Lavoro con deliberazione n. 1502 del 21.6.2005.

Alla luce delle innovazioni normative di cui sopra, con particolare riferimento alle modalità di definizione della capacità formativa formale interna delle aziende, e sulla base delle istanze pervenute in questo primo periodo di applicazione del nuovo sistema formativo per l'apprendistato da parte dei soggetti interessati (Parti Sociali, Province, Organismi di formazione ed Enti bilaterali), si ritiene necessario provvedere ad un adeguamento dei sistemi gestionali sopra indicati. A tale

scopo si propone di stanziare la somma di Euro 100.000,00 oltre IVA, demandando al Dirigente Regionale della Direzione Lavoro l'adozione dei provvedimenti conseguenti per l'affidamento all'Ente Veneto Lavoro delle attività di sviluppo e manutenzione evolutiva, sulla base delle verifiche tecniche che verranno attuate nel prossimo periodo. Le risorse provengono dalle somme assegnate alla Regione Veneto con Decreto n. 354/V/2004 del 28.12.2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed accentrato a livello regionale, secondo quanto previsto dalla citata deliberazione n. 1502/2005.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Viste le leggi 196/97, 30/2003 e il D.Lgs. n. 276/2003;
- Vista la L.R. 19/02;
- Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 354/V/2004 del 28.12.2004;
- Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 24.3.2006;
- Richiamate le proprie deliberazioni n. 1967/2004, 197/2005, 1103/2005, 1502/2005 e 3328/2005;

DELIBERA

1. Di approvare quanto riportato in premessa;
2. di eliminare il criterio riguardante il titolo di studio del tutor aziendale nel modello unico di assunzione degli apprendisti relativamente alla parte riguardante la capacità formativa;
3. di approvare i requisiti minimi per la formazione formale interna svolta in modalità a distanza come riportati in premessa;
4. di stabilire che, ai fini del riconoscimento dell'attività di formazione formale interna realizzata nel periodo 4.4.2005-4.4.2006, le imprese debbano presentare alla Provincia competente per territorio l'idonea modulistica approvata con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Lavoro n. 117 del 1.2.2006 (mod. I2 debitamente sottoscritto dal legale rappresentante) accompagnato da documentazione di registrazione dell'attività formative;
5. di autorizzare il Dirigente Regionale della Direzione Lavoro all'adozione di ulteriori eventuali adempimenti in relazione all'applicazione del presente provvedimento.
6. di stanziare la somma di Euro 100.000,00 oltre IVA sul capitolo 100299 del bilancio di previsione 2006 a favore dell'Ente Veneto Lavoro per le attività di sviluppo e manutenzione evolutiva dei sistemi informatici per la gestione del sistema formativo per l'apprendistato;
7. di demandare al Dirigente Regionale della Direzione Lavoro l'adozione dei provvedimenti conseguenti, sulla base delle successive verifiche tecniche.

Sottoposto a votazione il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan